

(ALL X)

27/11/2020 https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b63.20201124_0940&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=87553&body=...

Da "luigi.casiraro@pec.ordineavvocaticatania.it" <luigi.casiraro@pec.ordineavvocaticatania.it>

A "serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it" <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data giovedì 26 novembre 2020 - 15:26

Damiano Mariledda- Servizi Ausiliari Sicilia; Trib. Palermo- Sezione Lavoro, R.G.14165/2017; Sent. 3520/2020

In allegato alle presente invio copia della sentenza n. 3520/2020 emessa dal Tribunale di Palermo- Sez. lavoro nella persona del Giudice, dott.ssa Matilde Campo, nell'ambito del giudizio incoato dalla sig.ra Damiano Mariledda.

Il Giudice ha rigettato la domanda relativa al riconoscimento dell'anzianità maturata in ragione del rapporto di lavoro precedentemente instaurato alle dipendenze della Biosphera s.p.a. in uno alla richiesta di condanna al pagamento delle voci retributive già in godimento presso di questa denominate "scatti di anzianità" e "superminimo-indennità di cantiere".

E' stata, invece, accolta la domanda diretta all'inquadramento della dipendente nella categoria D di cui al C.C.R.L., attribuendo alla ricorrente -all'interno di essa - la posizione economica iniziale e non invece quella più elevata invocata in ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive consequenziali.

Evidenzio che il suddetto riconoscimento è dipeso, secondo le motivazioni contenute in sentenza, dalle risultanze delle prove orali espletate in corso di causa.

E proprio con riferimento alle prove testimoniali, anche al fine di un eventuale impugnativa, si ritiene opportuno evidenziare come le testimonianze siano state rese da dipendenti della Società, in posizione di potenziale conflitto, avendo anch'essi promosso analoghe azioni giudiziarie nei confronti di Servizio Ausiliari Sicilia.

Evidenzio, da ultimo, che in data **25.11.2020**, l'Avv. Mauro Barraco, nell'interesse della ricorrente, ha provveduto a notificare allo scrivente la sentenza n.3520/2020, con conseguente decorrenza del termine breve di 30 gg per l'eventuale impugnazione.

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione mi è gradita per porgerVi cordiali saluti.

Avv. Luigi Casiraro

Allegato(i)

19325423s.pdf (197 KB)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott.ssa Matilde Campo, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020 conv. nella L. n. 77/2020, e constatata, alla fissata udienza del 19/11/2020, la regolare comunicazione alle parti del decreto che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione – mediante il deposito di note – dell'Avv. Mauro Barraco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14165/2017 del Ruolo Generale vertente

TRA

MARILEDA DAMIANO (Avv. Mauro Barraco)

ricorrente

CONTRO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI (Avv. Luigi Casiraro)

resistente

AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

◇ condanna la società resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 1°/2/2013, nella categoria D, posizione economica 1, del C.C.R.L. ed a versarle,

*Tribunale di Palermo
sez. Lavoro*

con decorrenza dal 1°/11/2012, le differenze retributive consequenziali oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili al saldo;

◊ rigetta le restanti domande;

◊ condanna la società resistente a rimborsare alla ricorrente metà delle spese di lite, liquidate in tal misura in complessivi in 4.400,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c., compensandone la restante metà.

E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:

Con ricorso depositato in data 14/12/2017 la ricorrente conveniva in giudizio la società resistente per ottenere, previo accertamento del trasferimento d'azienda intervenuto ex art. 2112 c.c. tra la Biosphera s.p.a. e la S.A.S. s.c.p.a., il riconoscimento dell'anzianità maturata in ragione del rapporto di lavoro precedentemente instaurato alle dipendenze della Biosphera s.p.a. e ottenerne la condanna al pagamento delle voci retributive già in godimento presso di questa denominate "scatti di anzianità" e "superminimo-indennità di cantiere"; per ottenere, inoltre, l'inquadramento nella categoria D (posizione economica 6) di cui al C.C.R.L. o in subordine in quello C (posizione economica 8) e la conseguente condanna della S.A.S. s.c.p.a. al pagamento delle differenze retributive e contributive consequenziali.

La società resistente si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.

◊

Il ricorso si rivela infondato, in parte, sulla scorta della linea argomentativa che questo Tribunale, in diversa composizione, ha reiteratamente espresso in controversie analoghe (cfr. segnatamente, Trib. Palermo, nn. 1061, 1068 e 1072

dell'11/4/2018), confermata anche in sede di gravame dalla locale Corte di Appello (cfr. Corte di Appello di Palermo, n. 87, n. 88 e n. 214 del 6/3/2020, n. 573 del 20/7/2020), e che in questa sede espressamente si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.

Va dunque rilevato:

- che "... la continuità del rapporto di lavoro con l'acquirente *ex art. 2112 c.c.* postula la sussistenza di un rapporto di lavoro valido ed efficace al momento del trapasso aziendale" (cfr. Cass. n. 2747/2016);
- il condivisibile orientamento della Suprema Corte appare consolidato nel senso di ritenere che può avvenire il transito dei lavoratori al cessionario, con tutte le conseguenze previste dall'art. 2112 c.c., solo per i rapporti di lavoro ancora esistenti al momento della cessione, sì da rientrare tra i rapporti contrattuali oggetti del trasferimento alla società conferitaria (la Corte afferma il medesimo principio in Cass., n. 26401/2014); del resto, la disposizione dell'art. 2112 c.c. dispone che "In caso di trasferimento d' azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano", non potendo la norma che fare riferimento al rapporto di lavoro in essere al momento del trasferimento;
- non è in contestazione il fatto che la ricorrente sia stata licenziata *prima* del transito dei lavoratori della Biosphera s.p.a. alle dipendenze della convenuta cessionaria, sicché – pur ritenuto che tra Biosphera s.p.a. e quest'ultima sia avvenuto un fenomeno traslativo *ex art. 2112 c.c.* – alla convenuta S.A.S. s.c.p.a. è stato trasferito il licenziamento dei lavoratori, in pendenza dei termini di impugnazione;
- detto licenziamento, tuttavia, è divenuto per la ricorrente definitivo, poiché non

impugnato (e comunque non annullato in seguito ad eventuale impugnazione), con la conseguenza che il suo rapporto di lavoro con la Biosphera s.p.a. è definitivamente cessato con decorrenza 30/10/2012, prima cioè che intervenisse il trasferimento dei lavoratori – e così dell'azienda, il 1°/11/2012, come ritenuto dalle sentenze citate dal ricorrente - alla S.A.S. s.c.p.a. convenuta, cui quindi il suo contratto di lavoro, non più in essere, non poteva in ogni caso transitare con tutte le conseguenze previste dall'art. 2112 c.c.;

- la ricorrente ha stipulato un nuovo contratto di lavoro con la S.A.S. s.c.p.a. e tale contratto non può che ritenersi a tutti gli effetti nuovo, in mancanza di un contratto di lavoro in quel momento ancora esistente con la Biosphera s.p.a., che potesse essere trasferito a quest'ultima ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la conseguenza che alla ricorrente in ogni caso non spettano quegli elementi normativi e retributivi eventualmente connessi al contratto cessato con Biosphera s.p.a., tra cui l'anzianità di servizio ed i richiesti "scatti di anzianità" e "superminimo-indennità di cantiere".

Esclusa l'operatività dell'art. 2112 c.c., il richiamato art. 20 della l.r. n. 11/2010 non è, per altro verso, idoneo – autonomamente – a fondare un diritto dei lavoratori già in forza alla Biosphera s.p.a. a transitare alle dipendenze della S.A.S. ovvero a rivendicare pretese economiche fondate su tale presupposto, atteso che la norma in questione ha natura meramente programmatica, tant'è che neppure individua il presunto soggetto obbligato all'assunzione dei lavoratori delle società dismesse.

◇

Si duole, poi, la ricorrente dell'inquadramento ricevuto all'interno della compagine aziendale della resistente, corrispondente alla categoria C (posizione

economica 5) del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della regione siciliana, rappresentando di avere svolto – a decorrere dall'assunzione – mansioni annoverabili nel superiore livello D (posizione economica 6) o quanto meno nella ottava posizione economica della categoria C.

Precisato che le considerazioni già espresse escludono qualsivoglia rilievo all'inquadramento giuridico che la ricorrente possedeva all'interno della Biosphera s.p.a. ed alle mansioni che, sino alla data del 30/10/2012, essa ha espletato al suo interno, occorre purtuttavia verificare la correttezza dell'inquadramento attribuito alla ricorrente dalla S.A.S. s.c.p.a. sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 2103 c.c., poiché alla stregua di tale disposizione – pure invocata in ricorso – nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diventa definitiva ove la medesima abbia avuto luogo per un tempo superiore a tre mesi.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, *“nel procedimento logico diretto ad accertare la corrispondenza tra le mansioni effettive e quelle tipiche della qualifica superiore, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta; infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane senza modificarli o sostituirli con propri elementi determinativi, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di*

ricondere le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.” (Cass. n. 1677 del 10/03/1984).

La ricorrente è stata inquadrata quale “istruttore direttivo” nella categoria C (profilo economico 5) del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della regione siciliana ed a tale livello la contrattazione collettiva ha ricondotto i lavoratori che svolgono attività caratterizzate, per quel che qui interessa, da 1) *“Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento”, “media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili”* includendovi il *“lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati”* ovvero quello che *“anche coordinando altri addetti provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza”*: categoria esemplificata da figure come il *“geometra”*.

Essa invece rivendica l'inquadramento nella categoria D, comprensiva – per quel che qui rileva - dei lavoratori che espletano *“compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di produzione”,* poiché dotati di *“elevate conoscenze plurispecialistiche (la base*

teorica è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento” e chiamati ad affrontare “elevata complessità dei problemi ... basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili”: categoria esemplificata da figure come l’“ingegnere” o l’“architetto”.

Ora, le prove testimoniali danno ampiamente conto del fatto che la ricorrente, oltre a svolgere un ruolo di coordinatore del personale del quale assevera la presenza in servizio autorizzandone eventuali assenze ed elaborando i prospetti paga, svolge altresì, da quando è stata assunta dalla S.A.S. s.c.p.a., un ruolo di progettista nell’ambito dell’attività di progettazione di parchi, riserve e unità del demanio marittimo che competono all’ufficio di appartenenza, provvedendo essa stessa a definire il progetto, assumendone la relativa responsabilità tecnica, certificandone il fine lavori, controllandone la relativa contabilità: complesso di funzioni che per la natura specialistico professionale dell’attività svolta, riconducibile in definitiva alla funzione di architetto, sicuramente integra il rivendicato profilo professionale di funzionario direttivo di categoria D. Ed in tal senso si dispone statuizione di condanna, anche per le consequenziali differenze retributive, con la precisazione tuttavia che il presente riconoscimento non può che avere ad oggetto la sola categoria rivendicata, attribuendo alla ricorrente - all’interno di essa - la posizione economica iniziale e non invece quella più elevata invocata in ricorso.

Ed infatti, alla stregua di quanto stabilito dall’art. 19 del C.C.R.L., sono le categorie quelle che “corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative”, laddove le posizioni economiche all’interno di ciascuna

categoria esprimono solo il *“diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza”* (art. 84 del C.C.R.L.), delineando in sostanza un miglioramento di carriera “a mestiere invariato” privo di alcun rilievo nell’ottica di cui all’art. 2103 c.c..

Accolto dunque il ricorso nei limiti descritti, le spese sono poste per metà a carico della società resistente e liquidate in tal misura tenendo conto dei valori medi stabiliti per le cause dello scaglione di valore indeterminabile dal D.M. 55/2014, con la chiesta distrazione al difensore ex art. 93 c.p.c..

◇

Così deciso in Palermo, il 19/11/2020.

IL GIUDICE

MATILDE CAMPO

firmato digitalmente a margine